



COMUNE DI MONTERONI DI LECCE

SETTORE V - SERVIZI ALLA PERSONA, AFFARI SOCIALI E CULTURA

BANDO DI CONCORSO 2026

**Indetto ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale n. 10/2014
modificato e integrato dall'art. 3 della Legge Regionale n.
3/2025 e finalizzato all'assegnazione in locazione semplice di
Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sociale disponibili e/o
che si renderanno disponibili sul territorio del
Comune di Monteroni di Lecce**

SOMMARIO

Art. 1 REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO.....	
Art. 2 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.....	
Art. 3 ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI	
Art. 4 FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA.....	
Art. 5 OPPOSIZIONI E RICORSI.....	
Art. 6 VERIFICA DEI REQUISITI PRIMA DELL'ASSEGNAZIONE.....	
Art. 7 ASSEGNAZIONE E STANDARD DELL'ALLOGGIO.....	
Art. 8 SCELTA E CONSEGNA DEGLI ALLOGGI	
Art. 9 AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE DI ASSEGNAZIONE.....	
Art. 10 CONTROLLI.....	
Art. 11 INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.....	

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE V
SERVIZI ALLA PERSONA AFFARI SOCIALI E CULTURA**

VISTA la deliberazione di indirizzo della Giunta Comunale n. 58 del 15/04/2026;

VISTA la circolare esplicativa della Regione Puglia - Sezione Politiche Abitative, prot.n. 646983 del 18/11/2025, avente ad oggetto la L.R.n.3/2025 di modifica alla L.R.n.10/2014, che fornisce le indicazioni operative da applicare in sede di attribuzione dei punteggi e di verifica della permanenza dei requisiti;

VISTA la deliberazione di G.R. n.1849 del 21/11/2025, con la quale è stato approvato il nuovo limite di reddito per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, di cui all'art.3 co.1 lett.e) della L.R.n.10/2014 e ss.mm.ii., nella misura di **€ 18.400,00**;

RENDE NOTO CHE

E' indetto, ai sensi della Legge Regionale n.10 del 07/04/2014, modificata e integrata dalla Legge Regionale n. 3 del 10.03.2025, Bando di Concorso per la formazione della graduatoria finalizzata all'assegnazione in locazione semplice degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, disponibili e/o che si rendano disponibili nel Comune di Monteroni di Lecce.

Per tutti gli aspiranti assegnatari che risultassero già iscritti nella graduatoria precedente vi è l'obbligo, a pena di esclusione, di reiterare apposita istanza di partecipazione al bando.

**ART. 1
REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO**

A norma dell'art. 2 della L.R.n.3/2025 (che ha sostituito l'art.4 della L. R. n. 10 del 07/04/2014), può partecipare al presente concorso per l'assegnazione di alloggi di e.r.p.:

a) chi ha la cittadinanza italiana oppure di altro Stato appartenente all'Unione Europea.

Il cittadino *di Stato non appartenente all'Unione Europea* è ammesso in conformità a quanto previsto dall'articolo 40 del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con D.L.25 luglio 1998, n.286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero); sono altresì ammessi i cittadini stranieri titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art.29, comma 3 ter, del D.lgs. 19 novembre 2007, n 251(Attuazione della direttiva 2204/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta);

b) chi ha la residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti produttivi siti nel comune di *Monteroni di Lecce* o di lavoratori emigrati all'estero intenzionati al rientro in Italia;

c) chi non è titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato sul territorio italiano; ai fini della valutazione dell'adeguatezza dell'alloggio si applicano gli standard di cui all'articolo 9, comma 2 della L.R.n.3/2025 (che ha sostituito l'art.10 della L.R.n.10/2014);

d) chi non ha già ottenuto l'assegnazione in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o l'attribuzione di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno, o non abbia esercitato l'opzione per il trasferimento in proprietà di immobile ad uso abitativo condotto in locazione ai sensi dell'art.23"Disciplina dei contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili" del Decreto Legge 12 settembre 2014, n.133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la difesa delle attività produttive) convertito, con

modificazione, dalla legge 11 novembre 2014, n.164; chi ha perso incolpevolmente il diritto alla proprietà o al contributo regionale;

e) chi fruisce di un reddito annuo complessivo, riferito al nucleo familiare, **non superiore al limite vigente (€ 18.400,00) al momento della scadenza del bando di concorso**. Il reddito di riferimento è quello imponibile di tutto il nucleo familiare relativo all'ultima dichiarazione fiscale (anno 2026 redditi 2025). Il reddito complessivo del nucleo familiare è diminuito di € 516,46 per ogni figlio che risulti fiscalmente a carico e/o minori; qualora alla formazione del reddito concorrano redditi da lavoro dipendente, autonomo, pensioni di ogni genere e gli assegni ad essi equiparati compresi quelli esentasse secondo quanto indicato dall'art.49, Capo IV, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico, sono calcolati nella misura del 60 per cento. Sono esclusi, dalla determinazione del reddito, l'indennità di accompagnamento, il trattamento di fine rapporto e l'assegno di cura per i pazienti affetti da sclerosi laterale amiotrofica (SLA) o da atrofia muscolare spinale (SMA) e per i pazienti non autosufficienti gravissimi.

Per essere considerati a carico i figli fino a 24 anni devono avere un reddito personale annuo (al lordo degli oneri deducibili) non superiore ad € 4.000,00. Dal compimento del 25 anno di età il limite scende ad € 2.840,51.

In sede di verifica delle dichiarazioni, eventuali discordanze tra i redditi dichiarati e quelli accertati dal Comune, causate da evidenti errori materiali, potranno essere sanate con il soccorso istruttorio solo ed esclusivamente qualora in tali circostanze il reddito accertato non supera il limite di reddito di partecipazione.

La mancanza di reddito o lo stato di indigenza sono autocertificati ai sensi di legge e possono essere documentate dal **certificato storico occupazionale** rilasciato dal Centro per l'Impiego.

Le dichiarazioni mendaci relative alla mancanza di reddito o allo stato di indigenza comportano l'esclusione del richiedente dal bando.

f) chi non ha ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, **l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice**;

g) chi non occupa un alloggio di edilizia residenziale pubblica senza titolo fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5, comma 1bis, della legge 23 maggio 2014, n.80 (Conversione con modificazioni del decreto legge 28 marzo 2014, n.47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015);

h) il richiedente che non abbia subito condanne penali definitive per reati di criminalità organizzata con vincolo associativo (artt. 416 e 416 bis c.p.).

Si precisa che per nucleo familiare si intende la famiglia costituita da coniugi, figli, affiliati e affidati con provvedimento del giudice con loro conviventi da almeno due anni.

Rientrano nel nucleo familiare anche i soggetti di seguito elencati:

- i conviventi more uxorio;
- gli ascendenti, discendenti, collaterali fino al terzo grado;
- gli affini fino al secondo grado che dichiarano, nelle forme di legge, alla data di pubblicazione del bando, che la convivenza è finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e che sono inseriti nello stesso stato di famiglia, da almeno due anni dalla data di pubblicazione.

I requisiti devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere c), d), e f) di cui al comma 1, da parte degli altri componenti il nucleo familiare al momento della presentazione della domanda nonché al momento dell'assegnazione e devono permanere in costanza del rapporto.

ART.2

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso **devono essere compilate obbligatoriamente su appositi moduli predisposti dal Comune, scaricabili gratuitamente dal portale istituzionale dell'ente, nella Sezione Amministrazione Trasparente.**

Le istanze potranno essere trasmesse, a pena di esclusione, a partire dal 05/08/2026, data di pubblicazione e sul sito istituzionale dell'Ente e fino alle ore 12:00 del 02/11/2026 a mezzo pec (posta elettronica certificata) all'indirizzo protocollo generale.comune.monteroni@pec.rupar.puglia.it

L'invio può essere effettuato anche tramite un proprio delegato; in tal caso alla pec deve essere allegato l'atto di delega alla trasmissione firmato dal richiedente e copia del documento di riconoscimento del delegato.

Il modello di domanda include un questionario che il concorrente è tenuto a compilare con esattezza per le sezioni di propria competenza. Le dichiarazioni sono rese in forma di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, con riferimento sia ai requisiti di ammissibilità che alle condizioni che danno diritto all'attribuzione dei punteggi.

Nel prospetto riepilogativo dei redditi, il concorrente deve dichiarare, i redditi percepiti da tutti i componenti il nucleo familiare nell'anno di riferimento (**2025**), in ottemperanza a quanto prescritto dall'art.2 lett. e) della L.R. n.3/2025.

La domanda deve essere obbligatoriamente sottoscritta e corredata da copia di un valido documento d'identità dell'istante e alla stessa va allegata la relativa documentazione probatoria.

In caso di assenza di reddito del nucleo familiare, il richiedente è tenuto, a pena di inammissibilità, a compilare la **dichiarazione di indigenza**.

L'Amministrazione procederà a controlli d'ufficio sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi di legge e comportano l'automatica esclusione dal bando.

ART. 3 ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

Sulla base delle condizioni oggettive e soggettive dichiarate dal concorrente nella domanda sono attribuiti i punteggi, secondo quanto disposto dall'art.4 della L.R.n.3 del 10/03/2025 (che ha sostituito l'art.5 della L.R.n.10/2014).

I punteggi da attribuire ai concorrenti sono di seguito riportati:

a1) reddito del nucleo familiare, determinato ai sensi dell'art.2 comma 1 lettera e) della L.R.n.3/2025, non superiore ai seguenti limiti:

a) inferiore ad una pensione sociale (anno **2025**: € 6.947,33): **punti 4**;

b) inferiore ad una pensione minima INPS (anno **2025**: € 7.781,93): **punti 3**;

c) inferiore ad una pensione minima INPS più una pensione sociale (anno **2025**: € 14.729,26): **punti 2**;

a2) nucleo familiare composto:

a) da 3 a 4 unità: **punti 1**;

b) da 5 unità: **punti 2**;

c) da 6 unità: **punti 3**;

d) da 7 ed oltre unità: **punti 4**;

a3) famiglia monogenitoriale con uno o più minori a carico: **punti 2**;

a4) richiedenti che abbiano superato il sessantasettesimo (67°) anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che *vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico*: **punti 2**;

a5) famiglia con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data di presentazione della domanda, ovvero la cui costituzione è prevista entro un anno e comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio: **punti 2**;

Tale punteggio è attribuibile:

- *purché nessuno dei due componenti abbia superato il trentacinquesimo anno di età*;

- *qualora la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata*;

a6) presenza di disabili nel nucleo familiare: **punti 2**;

Ai fini dell'attribuzione del punteggio si considera disabile il cittadino affetto da una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari almeno al 75 per cento, ovvero, se minore, con certificazione di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età o ipoacusici, ai sensi della legge 11 ottobre 1999, n.289;

Il punteggio viene attribuito in presenza, nel nucleo familiare, di uno o più componenti diversamente abili.

a7) richiedenti la cui sede lavorativa si trova a una distanza superiore a 40 chilometri da quella di residenza: **punti 1;**

Tale punteggio viene attribuito limitatamente alla graduatoria formata dal comune nel quale il richiedente lavora;

a8) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare **da almeno due anni** dalla data di pubblicazione del bando in locali adibiti impropriamente ad alloggio (baracche, case mobili, seminterrati, box, centri di raccolta, dormitori pubblici e simili) o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica, e da enti del terzo settore convenzionati con la pubblica amministrazione ovvero per sistemazione precaria a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale o a seguito di assegnazione provvisoria di un alloggio parcheggio per disagio abitativo di cui all'articolo 4, comma 11: **punti 4;**

La condizione del biennio non è richiesta quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto o assegnazione provvisoria di un alloggio parcheggio;

a9) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare **da almeno due anni** dalla data del bando in **alloggio antighetto**, ritenendosi tale quello *privo di servizi igienici* o con *servizi non conformi* a quanto previsto dal decreto del Ministro della salute 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione) o quello che per la sua struttura e originaria destinazione, secondo il titolo abilitativo edilizio rilasciato dal Comune, non era destinato ad abitazione: **punti 2;**

Il punteggio di cui alle lettere a8) e a9) non viene riconosciuto quando trattasi di locali impropriamente adibiti ad abitazione o antighetto, se tale condizione è stata accertata a favore di altro richiedente in occasione di precedente bando;

a10) richiedenti che coabitino con il proprio nucleo familiare **da almeno due anni** dalla data del bando in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità: **punti 2;**

La condizione di biennio non è richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggio a seguito di calamità, di imminente pericolo di crollo riconosciuto dall'autorità competente, di sistemazione di locali procurati a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o provvedimento esecutivo di sfratto;

a11) richiedenti che abitino alla data del bando con il proprio nucleo familiare **in alloggio sovraffollato** rispetto allo standard abitativo definito all'articolo 9 della L.R.n.3/2025:

a) oltre 1 persona in più: **punti 1;**

b) oltre 2 persone in più: **punti 2;**

c) oltre 3 persone in più: **punti 3;**

a12) richiedenti fruitori di alloggio di servizio che devono rilasciare l'alloggio per trasferimento d'ufficio o per cessazione non volontaria diversa da collocamento a riposo: **punti 1;**

a13) richiedenti che devono abbandonare o abbiano abbandonato da non oltre un anno dalla data di pubblicazione del bando l'alloggio a seguito di **ordinanze di sgombero** o per motivi di pubblica utilità o per esigenze di risanamento edilizio, risultanti da provvedimenti emessi dall'autorità competente non oltre tre anni prima della data del bando: **punti 6;**

a14) richiedenti che abitino in alloggio che deve essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto intimato per motivi diversi da *immoralità, inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di provvedimento* di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di **servizio** purché il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato: **punti 6;**

*Non rientra nell'inadempienza contrattuale la **morosità incolpevole** legata a documentati significativi mutamenti delle condizioni economiche del nucleo familiare nell'anno di riferimento come definito dall'art.2 del D.M. 14 maggio 2014 (Attuazione dell'art.6, comma 5, D.L. 31 agosto 2013, n.102, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n.124 – Morosità incolpevole);*

a15) richiedenti che abitino in un alloggio il cui **canone locativo incida in misura non inferiore al 30 per cento sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare** determinato ai sensi del comma 1, lettera e), dell'articolo 2 L.R.n.3/2025: **punti 1;**

Non sono cumulabili i punteggi:

a4) con a6);

a9) con a10);

a14) con a15);

a14) e a15) con a9), a10), a11), a12) e a13).

Ai fini dell'attribuzione del punteggio, di cui alla lett. a8) e a9), il concorrente potrà allegare alla domanda una relazione asseverata da tecnico abilitato, anche in presenza di alloggio in proprietà.

Qualora il concorrente richiede il punteggio relativo a locali impropriamente adibiti ad alloggio(a8) o a locali antigigienici(a9) o ad alloggi sovraffollati(a11), il Comune di Monteroni di Lecce si riserva di effettuare appositi sopralluoghi.

ART. 4

FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA.

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui al presente Bando, il concorrente deve dichiarare nell'apposito modello di domanda di trovarsi in una o più condizioni indicate e produrre la documentazione probatoria del caso.

La valutazione del punteggio sarà effettuata sulla scorta di quanto dichiarato nella domanda e della eventuale documentazione allegata.

Si avverte che i punteggi non richiesti nella domanda e/o non documentati non saranno attribuiti d'ufficio, né in prima istanza né in un eventuale ricorso alla Commissione Provinciale E.R.P.

Entro novanta giorni dalla data di scadenza dei termini di partecipazione stabiliti nel bando, l'ufficio comunale competente provvede alla formulazione della graduatoria provvisoria, sulla base dei punteggi attribuiti ad ogni singola domanda e alla pubblicazione nelle stesse forme in cui è stato pubblicato il bando nonché a darne comunicazione ad ogni singolo concorrente.

Ai fini della collocazione in graduatoria, a parità di punteggio, viene effettuato il sorteggio a cura di un notaio o di un ufficiale rogante.

I richiedenti di cui alle lettere **a4), a5) e a6)** sono inseriti nella graduatoria generale definitiva; sono altresì collocati d'ufficio in graduatorie speciali relative ad ogni singola categoria con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale.

Le graduatorie speciali così formate sono valide ai fini dell'assegnazione di alloggi destinati in via prioritaria a specifiche categorie di cittadini, in caso di determinazione della Regione o per espressa previsione di leggi di finanziamento.

ART.5

OPPOSIZIONI E RICORSI.

Entro trenta giorni successivi alla data di scadenza del termine di pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli interessati possono presentare richieste motivate e documentate di un parere alla Commissione provinciale di cui all'articolo 27, legge regionale n. 03/2025 (che ha sostituito l'art.42 della L.R.n.10/2014), per il tramite dell'ufficio comunale competente. Il medesimo ufficio, entro quindici giorni dalla data di presentazione della richiesta, trasmette la stessa, unitamente alle proprie controdeduzioni e a ogni documento utile al rilascio del parere, alla Commissione di cui all'art.27.

La Commissione, entro il termine di **sessanta giorni** dalla data di ricevimento della richiesta, esprime il proprio **parere vincolante** sulla graduatoria provvisoria, sulle richieste previste nel comma 5, nonché avverso l'annullamento e la decadenza dell'assegnazione e i provvedimenti di mobilità.

L'Ufficio comunale competente, entro i **quindici giorni** successivi al ricevimento dell'ultimo parere rilasciato dalla Commissione sulla graduatoria provvisoria, provvede all'approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva nelle stesse forme in cui è stato pubblicato il bando. *Della formazione di detta*

graduatoria definitiva, il comune dà notizia alla struttura regionale competente, mediante compilazione di apposito formulario da questa pubblicato sul sito istituzionale dell'Osservatorio regionale della condizione abitativa (ORCA).

ART.6

VERIFICA DEI REQUISITI PRIMA DELL'ASSEGNAZIONE

Ai sensi dell' art.8 della L.R.n.10/2014 (sostituito dall'art.7 della L.R.n.3/2025):

1. Prima dell'assegnazione degli alloggi è verificata la permanenza dei requisiti previsti per l'assegnazione di cui all'articolo 2 L.R.n.3/2025 (che ha sostituito l'art.3 della L.R.n.10/2014).
2. Il mutamento dei requisiti di cui all'art.4 (L.R.n.3/2025), comma 1, lettere a1), a2), a3) e a5), fra il momento dell'approvazione della graduatoria e quello dell'assegnazione non influisce sulla collocazione in graduatoria, purché permangano i requisiti di cui alle lettere da a8) ad a15) del medesimo articolo e, per quanto attiene al requisito a14), purché il concorrente o altro componente il nucleo familiare *non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato*.
3. Il comune, accertata la mancanza nel concorrente di alcuno dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, avvia il procedimento di esclusione dalla graduatoria o di mutamento della posizione nella stessa del concorrente, dandone comunicazione a quest'ultimo, il quale, nei successivi quindici giorni, può proporre la richiesta di parere alla Commissione di cui all'articolo 27, legge regionale n. 3/2025.
4. Il Comune e gli Enti gestori possono, in qualsiasi momento, espletare accertamenti volti a verificare la permanenza e l'esistenza dei requisiti.

ART.7

ASSEGNAZIONE E STANDARD DELL'ALLOGGIO

Ai sensi dell' art.10 L.R.n.10/2014 (sostituito dall'art.9 della L.R.n.3/2025):

1. L'assegnazione in locazione semplice degli alloggi agli aventi diritto è effettuata dal responsabile dell'ufficio competente del comune tenendo conto della graduatoria definitiva e dello standard alloggiativo che deve essere rispettato salvo quanto previsto dal successivo comma 4.
2. **E' adeguato l'alloggio la cui superficie utile abitabile**, come definita dall'art. 6 dell'allegato A della D.G.R. n.1941 del 21 dicembre 2023 "Aggiornamento dei limiti di costo per gli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata a parziale modifica della Deliberazione del Consiglio regionale n.76 del 02 maggio 1996" **sia non inferiore a 45 metri quadrati**. In rapporto alla dimensione del nucleo familiare, **l'alloggio adeguato deve essere non inferiore a:**
 - a) **45 mq** per nuclei familiari composti da **una o due persone**.
 - b) **55 mq** per nuclei familiari composti da **tre persone**.
 - c) **70 mq** per nuclei familiari composti da **quattro persone**.
 - d) **85 mq** per nuclei familiari composti da **cinque persone**.
 - e) **95 mq** per nuclei familiari composti da **sei persone e oltre**.
3. Non possono essere assegnati alloggi la cui superficie abitabile, come definita dall'art.6 dell'allegato A della D.G.R. n.1941/2023, rapportata al nucleo familiare, ecceda lo standard abitativo previsto dall'art. 9 comma 2 della L.R. n. 3/2025.
4. Sono ammesse assegnazioni in deroga qualora le caratteristiche dei nuclei familiari richiedenti in graduatoria o degli assegnatari interessati a eventuali cambi di alloggio non consentano, a giudizio del comune, soluzioni valide né ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico, né ai fini del soddisfacimento di domande con pari o più grave grado di bisogno.

ART. 8

SCELTA E CONSEGNA DEGLI ALLOGGI

Ai sensi dell'art.11 della L.R.n.10/2014 (sostituito dall'art.10 della L.R.n.3/2025):

1. Il Comune, di intesa con l'ente gestore, entro trenta giorni dalla data di comunicazione prevista dall'art.9 L.R.n.10/2014 (sostituito dall'art.8 della L.R.n.3/2025), dà notizia agli aventi diritto dell'avvenuta assegnazione, indicando il giorno e il luogo per la scelta dell'alloggio.
2. La scelta dell'alloggio, nell'ambito di quelli individuati secondo lo standard abitativo previsto dall'art.10 L.R.n.10/2014(sostituito dall'art.9 della L.R.n.3/2025), è effettuata dall'assegnatario o da suo delegato tra quelli proposti.
3. In caso di mancata presentazione, l'assegnatario decade dal diritto di scelta.
4. Gli assegnatari scelgono gli alloggi nell'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria nel rispetto comunque dei parametri previsti dall'articolo 10 L.R.n.10/2014(sostituito dall'art.9, comma 2 della Legge Regionale n.3 del 10.03.2025).
5. I concorrenti utilmente collocati in graduatoria non possono rifiutare l'alloggio a essi proposto se non per gravi e documentati motivi, da valutarsi da parte del Comune competente all'assegnazione.
6. In caso di mancata scelta non adeguatamente motivata, il Comune dichiara la decadenza dall'assegnazione, previa diffida all'interessato ad accettare l'alloggio propostogli.
7. Ove le giustificazioni siano ritenute valide, l'interessato non perde il diritto all'assegnazione e alla scelta tra gli alloggi che siano successivamente ultimati o comunque si rendano disponibili entro i termini di validità della graduatoria ove è utilmente collocato.
8. Il contratto di locazione semplice è stipulato tra l'assegnatario dell'alloggio e l'ente gestore che consegna i regolamenti all'assegnatario stesso e comunica al Comune interessato la data di consegna degli alloggi e il nominativo dell'assegnatario.
9. L'alloggio deve essere occupato stabilmente dall'assegnatario entro trenta giorni dalla data di consegna. In caso di lavoratore emigrato all'estero il termine è elevato a sessanta giorni.
10. La mancata occupazione entro il termine indicato comporta la decadenza dall'assegnazione dichiarata ai sensi dell'articolo 17 L.R.n.10/2014 (sostituito dall'art. 15 della L.R.n.3/2025).
11. Il contratto di locazione e i regolamenti sottoposti alla disciplina della legge regionale n.3/2025 sono quelli approvati con deliberazione della Giunta regionale del 9 maggio 2017, n.685 "Legge Regionale 7 aprile 2014 n.10. Approvazione contratto-tipo di locazione – art.11, commi 11 e 12 e approvazione Regolamento – tipo per l'autogestione dei servizi comuni da parte degli assegnatari degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica e Sociale art.35, comma 4". Con la stipula del contratto l'ente gestore consegna all'assegnatario i regolamenti previsti nella D.G.R.n.685/2017.
12. Qualora la Giunta regionale adotti modifiche al contratto tipo di locazione in essere, l'ente gestore predispone il nuovo contratto tipo.

ART. 9

AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE DI ASSEGNAZIONE

Ai sensi – art.7 della L.R.n.10/2014 (sostituito dall'art.6 della L.R.n.3/2025)

È facoltà del comune di Monteroni di Lecce, sulla base delle specifiche condizioni locali, pubblicare bandi integrativi nell'arco del biennio previsto dall'art.3, comma 2 L.R.n.3/2025. La graduatoria definitiva è valida fino all'approvazione di una nuova graduatoria definitiva.

Per la presentazione delle domande, l'istruttoria e la formazione della graduatoria valgono le disposizioni dei precedenti punti.

I bandi integrativi costituiscono l'unica modalità con la quale i comuni possono aggiornare la graduatoria, non essendo consentita la riapertura dei termini di partecipazione al bando generale.

ART. 10

CONTROLLI

In attuazione degli adempimenti in materia di controlli e sanzioni previsti dal D.P.R. n.445/2000 saranno effettuati idonei controlli per la verifica delle autocertificazioni rese dai partecipanti utilmente collocati in graduatoria.

Nei casi di dichiarazioni mendaci, formazione od uso di atti falsi, il richiedente sarà escluso dalla graduatoria e decadrà immediatamente dall'eventuale assegnazione concessagli, con obbligo di rilascio immediato e restituzione dell'immobile assegnato e/o occupato, fermo restando la perseguibilità ai sensi del codice penale e delle vigenti leggi in materia.

ART.11

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Monteroni di Lecce, in qualità di titolare del Trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), informa che il trattamento è svolto in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali e i dati raccolti saranno conservati nei propri archivi per le sole finalità previste dalla normativa.

Ai sensi degli art.15-22 e 77 del GDPR, sono garantiti i diritti degli interessati.

Gli interessati possono consultare l'informativa sul trattamento dei dati personali completa e le eventuali modifiche ed integrazioni sul sito web istituzionale.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Della pubblicazione del presente bando è data adeguata pubblicità. Lo stesso viene affisso presso le sedi dell'ente gestore territorialmente competente e delle organizzazioni sindacali confederali, degli inquilini e assegnatari maggiormente rappresentative sul territorio.

Il Comune dà notizia dell'avvenuta pubblicazione del bando alla competente struttura regionale.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla L. R. n. 10/2014 modificata ed integrata dalla L.R.n.3 del 10/03/2025.

Per ogni utile informazione l'interessato potrà rivolgersi presso il Settore V "Servizi alla Persona, Affari Sociali e Cultura".

SI AVVERTE CHE:

-COLORO I QUALI RISULTANO ISCRITTI NELLA VIGENTE GRADUATORIA DEFINITIVA PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI ALLOGGI ERP PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO IN DATA 01.12.2022 SONO OBBLIGATI, PENA ESCLUSIONE, A PARTECIPARE AL PRESENTE BANDO RIPRESENTANDO LA DOMANDA PER L'AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA.

-I SOGGETTI CHE OCCUPANO ABUSIVAMENTE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NON POSSONO PARTECIPARE ALLE PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DELLA MEDESIMA NATURA PER I CINQUE ANNI SUCCESSIVI ALLA DATA DI ACCERTAMENTO DELL'OCCUPAZIONE ABUSIVA AI SENSI DELL'ART.5 COMMA 1-BIS DELLA LEGGE N.80 DEL 23/05/2014 E DELL'ART.20 COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE N.10/2014.

Monteroni di Lecce, 05/08/2026